

Rec. n. 47



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DEL DIRIGENTE GENERALE CAPO DEL CNVVF

Prot. 1427
13701

28 GIU 2004

All'Ufficio I -- Gabinetto del Capo Dipartimento
SEDE

Alla Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie
- Ufficio per il trattamento economico del
personale volontario ed ausiliario ed
accessorio
SEDE

Alla Direzione Centrale per l'Emergenza e il
Soccorso Tecnico
- Area IV - Attività di soccorso speciali:
Soccorso Acquatico, Soccorso Portuale e
Servizio Sommozzatori
SEDE

Alla Direzione Centrale per le Risorse Umane
SEDE

OGGETTO: Ex art. 23 CCNL 2003/2005 – Corresponsione indennità specialisti nautici.-

Con riferimento alla corrispondenza concernente l'argomento in oggetto e nell'obiettivo di dare soluzione alla problematica, si comunica che lo scrivente condivide le argomentazioni che l'Area Attività di Soccorso Speciali: Acquatico, Portuale e Sommozzatori ha formulato con la nota n. SAP/647 per ciò che attiene alle modalità di corresponsione della indennità per gli specialisti nautici del CNVVF, per gli stessi prevista ai sensi dell'ex art. 23 del CCNL 2003/2005.

Si ritiene infatti di dover considerare che così come recita la predetta norma contrattuale: "... l'indennità è istituita per il personale che, in possesso dei relativi brevetti, svolge mansioni di padroni di barca, motoristi navali e comandanti di altura in servizio nei distaccamenti portuali del CNVVF ..." e che l'importo mensile unitario è stato comunicato con circolare ministeriale n. 203643 dell'8 ottobre 2004.

2297
3406/B



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- 2 -

La prima riflessione va fatta in ordine alla cadenza mensile del compenso e che nulla è stabilito in caso di assenza dal servizio. Va osservato invece che nel caso dell'indennità di turno la perdita del titolo in caso di assenza è espressamente prevista nell'apposito capitolo della stessa norma contrattuale.

E' consequenziale dedurre che anche in caso di assenza dal servizio, lo specialista in argomento mantiene inalterato il proprio diritto all'indennità di che trattasi, mentre si palesa chiaramente che le sole condizioni precludibili di tale diritto rimangono: la fruibilità del brevetto posseduto, ovvero un eventuale cambio di mansioni.

A tale riguardo, mentre si rimanda alle vigenti disposizioni per quanto attiene alle cause che per la categoria degli specialisti in parola già determinano il ritiro del brevetto, va considerato che una assenza continuativa dal servizio protratta oltre il terzo mese può determinare condizioni pregiudizievoli per la corretta esecuzione delle mansioni proprie della specializzazione.

E' pertanto indispensabile stabilire che a carico del dipendente specialista, che per qualsiasi ragione non abbia esercitato le funzioni previste dal brevetto per un periodo continuativo di oltre tre mesi, sia disposto provvedimento di verifica dell'abilitazione stessa.

E' superfluo precisare che dalla data in cui verrà emesso un eventuale provvedimento di inidoneità verrà meno per l'interessato il diritto a fruire dell'indennità di che trattasi.

Quanto sopra per i provvedimenti di rispettiva competenza.

IL DIRIGENTE GENERALE CAPO DEL CNVVF
VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
(Dott. Ing. Giorgio MAZZINI)